



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 09/06/2005

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DELLA SALUTE 19 maggio 2005, n. 275
Autorizzazione regionale a favore della società "Poggiorsini Acque s.p.a." con sede in Poggiorsini (Ba) ad imbottigliare e a porre in vendita l'acqua minerale naturale denominata "Orsinella" prodotta nello stabilimento sito in contrada "Masseria Filieri" del Comune di Poggiorsini (Ba) in contenitori PET della capacità di 0,5, 1,5, 2,0 litri ai sensi dell'art. 5 D.Lvo 25/1/92 n. 105.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974, n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3, riceve dallo stesso la seguente relazione:

Vista l'istanza datata 24/06/2004, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 20104/3 e integrata con successiva nota datata 12/07/04 n. 149, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 21826/3 del 14/07/04 con la quale il sig. Michele Annienti, nato a Grumo Appula (BA) il 03/10/1946, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società POGGIORSINI ACQUE S.p.A. con sede legale in Poggiorsini (BA) alla via Napoli n. 4, chiede l'autorizzazione all'imbottigliamento ed alla commercializzazione dell'acqua minerale naturale e addizionata in anidride carbonica, da denominarsi "ORSINELLA" in contenitori in PET della capacità di 0.5, 1.5, 2.0 litri con stabilimento di imbottigliamento sito in Contrada "Masseria Filieri" del Comune di Poggiorsini (BA);

Vista la documentazione prodotta dalla Società POGGIORSINI ACQUE s.p.a. in allegato alla predetta istanza ed in particolare il Decreto del Ministero della Sanità n. 3318 del 09/11/2000, con il quale l'acqua denominata "ORSINELLA" viene riconosciuta come acqua minerale naturale ai sensi dell'art. 1 del D.Lvo 25/1/1992 n. 105;

Vista l'istruttoria tecnica effettuata, ai sensi della L.R. n. 36 del 20/7/84, dalla A.S.L. BA/3 (nel cui territorio ricade lo stabilimento di imbottigliamento, i serbatoi di stoccaggio la fonte di attingimento e le opere di adduzione) di cui alla nota della stessa prot. n. 338 del 22 aprile 2005 - Dipartimento di Prevenzione - acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 11837/3 del 28/04/2005;

Rilevato che l'istruttoria effettuata dalla ASL BA/3, ha dato atto che l'impianto complessivamente inteso (pozzo, opere di adduzione, serbatoi di stoccaggio e stabilimento) possiede i requisiti igienico-sanitari, nonché quelli derivanti da leggi e regolamenti speciali e che la stessa istruttoria nelle sue conclusioni ha dato atto che gli impianti destinati all'utilizzazione dell'acqua di cui trattasi sono fatti in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e sono tali da conservare all'acqua le proprietà corrispondenti alla qualificazione così come disposto nell'art. 5 del D.Lgs 105/92 modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 339/99 e che la sorgente risulta allo stato attuale protetta contro ogni pericolo di inquinamento;

Accertato che l'istruttoria della ASL BA/3, nel riportare le risultanze degli accertamenti effettuati con la citata nota del 22 aprile 2005, esprime nelle conclusioni parere favorevole al rilascio alla Società POGGIORSINI ACQUE s.p.a. con sede legale in Poggiorsini (BA) alla via Napoli n. 4, dell'autorizzazione regionale alla utilizzazione ed alla vendita dell'acqua minerale denominata "ORSINELLA" in contenitori in PET della capacità di 0.5, 1.5, 2.0 litri;

Vista la L.R. n. 36 del 20/7/1984;

Visto il D.Lvo n° 105 del 25 gennaio 1992 ed in particolare gli artt. 5 e 6 del citato Decreto;

Sezione Contabile:

ADEMPIMENTI DI CUI ALLE LL.RR. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati, a valere sullo stanziamento previsto del bilancio regionale.

Il Dirigente di Settore

Silvia Papini

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio;

- richiamato, in particolare il disposto dell'art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- Di autorizzare la Società POGGIORSINI ACQUE s.p.a. con sede legale in Poggiorsini (BA) alla via Napoli n. 4, ad imbottigliare e a porre in vendita l'acqua minerale naturale denominata "ORSINELLA" nello stabilimento sito in Contrada " Masseria Filieri" del Comune di Poggiorsini (BA) in contenitori PET della capacità di 0.5, 1.5, 2.0 litri. L'acqua minerale sopra indicata sarà imbottigliata sia allo stato naturale sia addizionata con anidride carbonica.

- E' fatto obbligo alla Società POGGIORSINI ACQUE s.p.a. di produrre alla ASL BA/3, entro trenta giorni dalla notifica del presente, l'esito degli accertamenti analitici effettuati per la determinazione della migrazione globale e dei coloranti provenienti dai contenitori in PET;
- Le tubazioni presenti all'interno dello stabilimento di imbottigliamento dovranno essere dotate di etichette con scritte bianche e fondo azzurro per l'acqua minerale "Orsinella" e etichette con fondo rosso e scritte bianche per l'acqua potabile a servizio dello stabilimento;
- Ai sensi del D.Lvo n. 155/97 dovrà essere attuata ogni azione atta ad escludere e monitorare pericoli di inquinamento e a conservare all'acqua imbottigliata le proprietà corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente;
- Alla Società POGGIORSINI ACQUE S.p.A. è fatto obbligo di procedere all'aggiornamento delle analisi chimiche e fisico-chimiche almeno ogni 12 mesi e di dare comunicazione all'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute e alla competente Azienda U.S.L. BA/3) così come normato dal Decreto Ministero Sanità del 12/11/92 n° 542 e successivo di modifica Decreto del Ministero della Sanità del 31/05/01;
- La vigilanza igienico-sanitaria sull'impianto e sulla utilizzazione dell'acqua minerale è esercitata dalla ASL BA/3;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e copia dello stesso sarà trasmesso al Ministero della Sanità, al titolare dell'impianto, al Comune di Poggiorsini (BA) ed alla Azienda U.S.L. BA/3.

Il Dirigente di Settore
Silvia Papini
